REGOLAMENTO (CEE) N. 608/78 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1978

relativo al magazzinaggio in Belgio di latte scremato in polvere proveniente dalle scorte d'intervento francesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che 160 tonnellate di latte scremato in polvere provenienti dalle scorte d'intervento francesi, inizialmente destinate ad un'operazione di aiuto alimentare e immagazzinate ad Anversa, sono tuttora giacenti in questo porto ; che il latte scremato in polvere in oggetto è rimasto sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo con garanzie equivalenti ;

considerando che esiste la possibilità di vendere questo prodotto in Belgio ; che è pertanto opportuno, onde evitare spese supplementari, non rispedire questo latte scremato in polvere nello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento venditore ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 prevede che i prodotti detenuti da un organismo d'intervento fuori del territorio dello Stato membro da cui esso dipende vengano smaltiti al prezzo e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di uscita dal magazzino ; che lo smercio, a questo livello di prezzi, implica che i prodotti siano immessi in consumo nello Stato membro di magazzinaggio e che all'atto della messa a disposizione del prodotto non sia concesso o riscosso alcun importo applicabile per la politica agricola comune ;

considerando che ai succitati prodotti sono applicabili talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, che fissa modalità comuni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (2), e del regolamento (CEE) n. 1687/76, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 525/78 (4) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 6 del regolamento (CEE) n. 1055/77, al quantitativo di circa 160 tonnellate di latte scremato in polvere proveniente dall'organismo d'intervento francese e attualmente immagazzinato in depositi doganali ad Anversa sono applicabili il regolamento (CEE) n. 1687/76 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1722/77.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 8.